

**232.112.11**

**Ordinanza del DEFR  
sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere  
per le derrate alimentari  
(OIPSDA-DEFR)**

del 15 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2023)

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),  
visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 dell'ordinanza del 2 settembre 2015<sup>1</sup> sull'utilizzo  
di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA),  
ordina:*

**Art. 1**           Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

I prodotti naturali ai sensi dell'articolo 8 OIPSDA e il periodo durante il quale sono esclusi dal calcolo della quota minima determinante per l'indicazione di provenienza sono riportati nell'allegato 1.

**Art. 2<sup>2</sup>**

**Art. 2a<sup>3</sup>**           Disposizione transitoria della modifica del 18 maggio 2022

Lo zucchero bianco biologico da barbabietole da zucchero per l'utilizzo in prodotti ottenuti giusta l'ordinanza del 22 settembre 1997<sup>4</sup> sull'agricoltura biologica può essere escluso dal calcolo della quota minima determinante per l'indicazione di provenienza fino al 31 dicembre 2024.

**Art. 3**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

RU 2016 4231

<sup>1</sup> RS 232.112.1

<sup>2</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 18 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319).

<sup>3</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319).

<sup>4</sup> RS 910.18

*Allegato 1<sup>5</sup>*  
(art. 1)

## **Prodotti naturali temporaneamente non disponibili**

*Attualmente la lista non contiene alcuna voce.*

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 319).

*Allegato 2<sup>6</sup>*

<sup>6</sup> Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 18 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319).

